

236/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **79749** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26.10.2022 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis a omissis (omissis), residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Carolina Drisaldi (carolinadrisaldi@ordineavvocatiroma.org) presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma, a Viale Giulio Cesare n. 61.

contro

- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;
- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., Filiale Metropolitana Roma Montesacro, Via Carlo Spegazzini n. 66.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 24.02.2026;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza a porte chiuse del 12 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Carolina Drisaldi, per la ricorrente, e l'Avv. Flavia Incleltolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

La ricorrente, ex dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, cessata dal servizio dal 31.05.2007, è titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2007.

In data 01.03.2016, il Ministero trasmetteva all'INPS un nuovo modello PA04, relativo alla ricorrente, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico di quiescenza in applicazione del CCNL 2006/2007.

Tuttavia, l'INPS non procedeva all'adeguamento richiesto anche a seguito di formali solleciti avanzati dalla ricorrente in data 05.03.2020 e 25.02.2021.

La ricorrente, pertanto, chiede l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia, di cui è titolare dal 01.06.2007, in base ai miglioramenti economici previsti dal CCNL, comparto Ministeri biennio economico 2006/2007 e integrativo 2007, con la condanna dell'INPS al pagamento dell'adeguamento del trattamento pensionistico mensile e dei relativi arretrati, con accessori di legge e vittoria delle spese da distrarsi a favore del Difensore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria, chiede sia disposta CTU per accertare il nuovo importo del trattamento pensionistico dalla data di decorrenza del 01.06.2007.

Con memoria depositata in data 29.05.2026, si è costituito l'INPS che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in qualità di ordinatore secondario di spesa che provvede alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base delle voci stipendiali certificate dalle Amministrazioni datoriali; nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso e, in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, i rappresentati delle parti si sono riportati alle rispettive memorie, concludendo come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente è il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in conseguenza dei miglioramenti economici previsti dal CCNL comparto Ministeri, biennio economico 2006/2007 e integrativo 2007, con il pagamento dei relativi arretrati ed accessori di legge.

2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla controparte.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Infatti, ciò che viene contestato in questa sede è un preciso inadempimento dell'Istituto previdenziale che non ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico della ricorrente sulla

base della documentazione debitamente trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 01.03.2016, come documentato da parte attrice, circostanza non contestata dalla controparte.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

La domanda della ricorrente riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2006-2007 e integrativo 2007.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In proposito, va preliminarmente precisato che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del d.p.r. 1092/1973.

Nel caso di specie, si osserva che il comma 1, dell'art. 30 del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede espressamente che le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dal contratto in argomento abbiano effetto anche sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, poi, che *“i benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 29 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007”*.

Pertanto, la ricorrente, essendo cessata dal servizio in data 31.05.2007, ha diritto che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL debbano essere integralmente computati nella base pensionabile al momento del pensionamento.

4. Va, quindi, riconosciuto il diritto della Sig.ra XX, alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei suddetti miglioramenti nella misura prevista dall’apposito modello PA04 trasmesso dall’Amministrazione datrice di lavoro all’Istituto previdenziale, e al pagamento dei ratei arretrati, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, sui questi va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002).

5. In ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, si osserva che il ritardo con il quale l’Amministrazione datoriale ha proceduto alla comunicazione dell’adeguamento economico spettante all’interessata non può essere imputato alla ricorrente che si è attivata entro i termini per sollecitare il corretto adempimento da parte dell’Istituto previdenziale (comunicazione del 01.03.2016 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ministero, richiesta del 05.03.2020 stante l'inadempimento dell'Istituto previdenziale; sollecito del 25.05.2021; deposito del ricorso in data 26.10.2022).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Avv. Carolina Crisaldi, dichiaratasi antistataria, nella misura di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della Sig.ra XX alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri, biennio 2006-2007;
- condanna l'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla conseguente riliquidazione pensionistica, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle

SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002;

- condanna, altresì, l'INPS alla refusione delle spese di lite a favore dell'Avv. Carolina Drisaldi, dichiaratasi antistataria, che si liquidano nella misura di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.06.2026
per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.06.2026 11:17:13
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3

D.Lgs.

196/03

